

OGGETTO: SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE. SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE CON I COMUNI DI CAMPIGLIONE FENILE E ANGROGNA ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON I COMUNI DI CAMPIGLIONE FENILE, INVERSO PINASCA E POMARETTO.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che è attualmente in vigore la Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Bricherasio e i Comuni di Campiglione Fenile e Angrogna, giusta deliberazione consiliare n.44 in data 22/11/2005, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che, secondo accordi intercorsi tra le Amministrazioni interessate, si è addivenuti alla determinazione di sciogliere contestualmente la Convenzione per il servizio di segreteria comunale tra il Comune di Bricherasio e i Comuni di Campiglione fenile e Angrogna, provvedendo successivamente ad approvare una nuova Convenzione con i Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto;

PRESO ATTO che tutti i Comuni interessati provvederanno a breve ad adottare apposito atto consiliare;

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione per il servizio in forma associata di segreteria comunale con i predetti Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto, secondo la bozza allegata, concordata tra le Amministrazioni Comunali;

ACCERTATO che sussistono le condizioni di cui all'art.10 del D.P.R. 04/12/1997, n.465, che stabilisce che le convenzioni per il servizio di segreteria comunale devono stipularsi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

PRECISATO che la convenzione disciplina le modalità di espletamento del servizio, individua il Sindaco competente per la nomina e revoca del Segretario, determina la ripartizione degli oneri finanziari a carico di ciascun comune, la durata della convenzione, la possibilità di recesso di ciascun soggetto nonché i reciproci obblighi e garanzie;

DATO ATTO che la presente deliberazione, nonché lo schema di convenzione allegato, saranno trasmessi alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, che la riceverà con proprio provvedimento;

VISTO l'allegato schema di convenzione, composto da n.10 (dieci) articoli;

VISTO l'art.30 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;

TUTTO CIÒ PREMESSO

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che vengono riportati nel documento che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal Sig. Presidente:

PRESENTI: 16
VOTANTI: 11
ASTENUTI: 5 (Ballari, Graneor, Garzena, MOrero, Bonansea)
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: //

DELIBERA

- 1) di sciogliere consensualmente la vigente convenzione per il servizio in forma associata di segreteria comunale con i Comuni di Campiglione Fenile e Angrogna, approvata con deliberazione consiliare n.44 in data 22/11/2005;
- 2) di approvare lo schema della nuova convenzione per il servizio in forma associata di segreteria comunale con i Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto composta da n. 10 (dieci) articoli, che viene allegato alla presente per formare parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire la durata della convenzione fino al 31/07/2014 a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella sede convenzionata da parte del Segretario che sarà nominato dal Sindaco del Comune di Bricherasio, capo convenzione, conseguentemente all'accettazione della nomina da parte del Segretario stesso;
- 4) di autorizzare il Sindaco alla stipula della Convenzione;
- 5) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza;
- 6) di fissare la decorrenza di tale convenzione dal 01.10.2009 o comunque dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario titolare se successiva a tale data;
- 7) di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione trova copertura agli appositi interventi di bilancio che presentano la necessaria disponibilità;

Successivamente

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

PRESENTI: 16
VOTANTI 14
ASTENUTI: 2 (Morero, Bonansea)
VOTI CONTRARI: //
VOTI FAVOREVOLI: 14

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°), del D. Lgs. n. 267/2000;

SINTESI DELLA DISCUSSIONE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione depositata agli atti del Consiglio Comunale, riguardante il servizio convenzionato di Segreteria Comunale.

Sig.ra Annamaria Garzena: comparando le due convenzioni ci sono alcuni punti che vorrei chiarire:

* Art.2: a) la vecchia convenzione parlava “Il Sindaco del Comune Capo convenzione è titolare della competenza per le nomine [omissis] d’intesa con i Sindaci [omissis]”

Mentre nella nuova convenzione non si parla più “d’intesa” ma “sentiti i Sindaci”

b) la classe di appartenenza della segreteria risulta essere di III classe, per quale motivo è stato inserito?

* Art.3: nel rapporto di lavoro manca la parte della firma del contratto

* Rileva che prima avevamo un segretario a 3 adesso addirittura a 4. Posso anche capire che non è la quantità ma la qualità delle ore che sono importanti.

Mi chiedo: continuare a ridurre le ore è un bene o è penalizzante per i cittadini?

* Art.6: Il riparto deve essere approvato entro il 28 febbraio (probabilmente è legato ad un problema di bilancio)

*Nell’ultimo capoverso non si parla più di “.....esonero di responsabilità.....”, non è più necessario?

Sig. Claudio Bonansea: sappiamo come funzionano le cose con i segretari comunali che seguono più comuni. Mi associo alle perplessità del Consigliere Garzena perché non abbiamo una struttura forte [manca il vice-segretario].

Chiede se ci sono degli scostamenti sul piano finanziario per quanto riguarda il periodo settembre/dicembre 2009 e che tipo di contrattazione è stata fatta con il funzionario.

Sindaco: noi abbiamo preparato una bozza di convenzione che abbiamo inviato all’Agenzia, la quale ha proposto alcune modifiche che abbiamo recepito.

La copertura finanziaria è prevista per l’intero anno, anzi forse di risparmierà qualcosa.

Sig.ra Annamaria Garzena: ritengo che sia il Consiglio Comunale che debba approvare questa convenzione. Si ritiene davvero che queste ore siano sufficienti per espletare il compito? In 10 anni siamo passati da un segretario a tempo pieno ad uno part-time.

Sindaco: anche noi quando siamo partiti avevamo una convenzione con 4 comuni.

Segretario Comunale: comunica che:

- la nuova convenzione per il servizio di Segreteria convenzionata si colloca nella classe III (Comuni 3.001/10.000 abitanti)
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato si instaura tra l’Agenzia e il Segretario, mentre con i Comuni si ha un rapporto funzionale di servizio a tempo determinato.

Sig. **Claudio Bonansea**: chiede se sono state accantonate le somme per la liquidazione del T.F.R. del Segretario Comunale.

Segretario Comunale: Il T.F.R. non viene liquidato dall'Amministrazione Comunale.

Sig. **Giacomo Marcello**: ricorda che quando il segretario comunale era a tempo pieno il Comune non aveva i responsabili di servizio (P.O.)

Sindaco: con il segretario comunale non abbiamo fatto nessuna contrattazione. Il segretario comunale percepisce il trattamento economico previsto dal C.C.N.L.

Per quanto riguarda la nomina a Direttore Generale dobbiamo ancora decidere.

Sig. **Simone Ballari**: come viene motivata la decisione di sciogliere la vecchia convenzione?

Sindaco: avendo deciso di sostituire il vecchio segretario, ho contattato alcuni segretari che erano disponibili.

Ho scelto il dr. Mistretta che già lavorava presso i Comuni di Pomaretto e Inverso Pinasca.

La discussione si conclude con le dichiarazioni dei Gruppi consiliari:

- Sig. Giorgio Picotto, Vicecapogruppo della lista "Uniti per Bricherasio" che esprime il voto favorevole del suo gruppo.

- Sig.ra Annamaria Garzena, capogruppo della lista "Bricherasio per tutti", di astensione perché sono mancati in parte i chiarimenti necessari.

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BRICHERASIO, CAMPIGLIONE FENILE, INVERSO PINASCA E POMARETTO

L'anno duemilanove, il giorno __VENTICINQUE__ del mese di settembre, nella Residenza Municipale di Bricherasio (TO)

TRA

Il Comune di Bricherasio, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Sig. Ilario MERLO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Campiglione Fenile, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Sig. Riccardo CORDERO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto;

Il Comune di Inverso Pinasca legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Sig.ra Cristina Elisabetta ORSELLO, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto;

Il Comune di Pomaretto, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Sig. Danilo Stefano BREUSA, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con deliberazione consiliare del Comune di Bricherasio n. **39** del **16/09/2009**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto, n. 267 e s.m.i. (allegato 1);

- con deliberazione consiliare del Comune di Campiglione Fenile n. 27 del 23/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (allegato 2);
- con deliberazione consiliare del Comune di Inverso Pinasca n. 28 del 22/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (allegato 3);
- con deliberazione consiliare del Comune di Pomaretto n. 37 del 22/09/2009, ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.(allegato 4);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in quadruplo originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto dirigente.

Art. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel comune di Bricherasio, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata sentiti i Sindaci dei Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto.

Il Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Bricherasio, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'Agenzia; la costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale e gli effetti giuridici decorrono dalla data di presa servizio.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Bricherasio, nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- nominare il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso comunicando il nominativo all'Agenzia;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi;
- la classe di rappresentanza della Segreteria risulta essere, alla data attuale, di III classe.

Art. 3 . Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno, quindi, al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.

Art. 4 – Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per 19 ore e 48 minuti presso il Comune di Bricherasio, per 5 ore e 24 minuti presso il Comune di Campiglione Fenile, per 5 ore e 24 minuti presso il Comune di Inverso Pinasca e per 5 ore e 24 minuti presso il Comune di Pomaretto.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Bricherasio per 19 h e 48' (55%), sul Comune di Campiglione Fenile per 5 h e 24' (15%), sul Comune di Inverso Pinasca per 5 h 24' (15%) e sul Comune di Pomaretto per 5 h e 24' (15%).

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Bricherasio, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno, altresì, erogati di massima dal Comune di Bricherasio le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale e le eventuali maggiorazioni sulla retribuzione di posizione.

Resta, infine, a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001, fermo restando il limite massimo complessivo del 10%.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Bricherasio 55%;
- a carico del Comune di Campiglione Fenile 15%;
- a carico del Comune di Inverso Pinasca 15%;
- a carico del Comune di Pomaretto 15%.

Tale riparto sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

Il Comune di Bricherasio, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto.

I comuni convenzionati di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina oblitteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Bricherasio, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto, comprendendo anche, naturalmente, il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 418 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita fino al 31/07/2014, a decorrere dalla costituzione formale della convenzione stessa, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno eventualmente procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel comune Capo convenzione, ovvero presso un altro dei Comuni della convenzione, previo accordo tra i Sindaci, controfirmato dal Segretario.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello convenuto esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a- Determinazione deliberativa motivata assunta dal consiglio comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei Sindaci con conseguente accettazione del Segretario comunale);
- b- Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento, del Segretario Comunale titolare, le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco");
- c- Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Bricherasio. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art. 8 – Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale

L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs 267/2000, da parte di ciascuno degli Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.

Art. 9 – Possibilità di estensione del contenuto della convenzione

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 10 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei consigli Comunali dei Comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Inverso Pinasca e Pomaretto verrà inviata , a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE
(MERLO Ilario)

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE
(CORDERO Riccardo)

IL SINDACO DEL COMUNE DI INVERSO PINASCA
(ORSELLO Cristina Elisabetta)

IL SINDACO DEL COMUNE DI POMARETTO
(BREUSA Danilo Stefano)